



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 05/12/2006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2006, n. 1728

Legge regionale n. 24/06: "Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale" - Art. 4: Istituzione coordinamento regionale delle attività trasfusionali (CRAT) - Organizzazione e funzionamento.

L'Assessore alle Politiche della salute relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell'Ufficio n. 2 e confermate dal Dirigente del Settore Assistenza ospedaliera e specialistica, riferisce:

Con Legge regionale 3 agosto 2006, n. 24, sono state disciplinate le "Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale".

L'art. 4, comma 1.) della predetta legge ha previsto l'istituzione, presso il Settore Assistenza ospedaliera e specialistica dell'Assessorato alle politiche della salute, del Coordinamento regionale delle attività trasfusionali (CRAT) con compiti e funzioni M indicati.

Al successivo comma 3, dello stesso art. 4, la legge demanda alla Giunta regionale di stabilire, entro sessanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, l'organizzazione e le modalità di funzionamento.

Per quanto riguarda l'organizzazione, si ritiene di dover prevedere che lo stesso Coordinamento sia composto nel modo seguente:

1. un responsabile tecnico, dirigente medico in servizio presso una struttura trasfusionale della Regione Puglia;
2. un responsabile amministrativo, il dirigente del Settore Assistenza ospedaliera e specialistica, ovvero, se delegato, il dirigente del competente ufficio;
3. tre dirigenti medici in servizio presso una struttura trasfusionale in rappresentanza delle aree vaste nord, centro e sud del territorio della Regione;
4. il responsabile del Centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC);
5. un rappresentante per ciascuna delle tre Associazioni donatori più rappresentative;
6. un rappresentante per ciascuna delle società scientifiche della disciplina;
7. un dipendente in servizio presso il Settore Assistenza ospedaliera e specialistica in qualità di segretario.

Le attività di detto Coordinamento possono essere svolte secondo le seguenti "modalità":

- il CRAT si riunisce, presso l'Assessorato alle politiche della salute, Settore Assistenza ospedaliera e

specialistica, almeno una volta al mese e, comunque, tutte le volte che i responsabili tecnico e/o amministrativo lo ritengano opportuno o qualora un componente ne richieda formalmente la convocazione al fine della discussione di argomenti di particolare urgenza;

- la convocazione deve essere effettuata di norma cinque giorni prima della data fissata per la seduta o nelle ventiquattrore precedenti nei casi ritenuti urgenti;
- le sedute sono valide quando risulta presente la metà dei componenti, mentre le relative decisioni devono essere assunte a maggioranza semplice dei partecipanti;
- l'ingiustificata assenza per tre sedute consecutive comporta l'automatica decadenza dei componenti;
- i componenti durano in carica tre anni rinnovabili per una sola volta;
- il Settore Assistenza ospedaliera e specialistica, per il tramite del competente Ufficio, assicura il supporto tecnico-amministrativo.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il bilancio regionale.

Il Dirigente di Ufficio
Dott. Pasquale Gentile

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1. di determinare l'organizzazione del Coordinamento regionale delle attività trasfusionali (CRAT) con compiti e funzioni indicati all'art. 4 della L.R. n. 24/06, nel modo seguente:

- a) responsabile tecnico, un dirigente medico in servizio presso una struttura trasfusionale della Regione Puglia;
- b) responsabile amministrativo, il dirigente del Settore Assistenza ospedaliera e specialistica, ovvero, se delegato, il dirigente del competente ufficio;
- c) tre dirigenti medici in servizio presso una struttura trasfusionale in rappresentanza delle aree vaste

nord, centro e sud del territorio della Regione;

d) il responsabile del Centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC);

e) un rappresentante per ciascuna delle tre Associazioni donatori più rappresentative;

f) un rappresentante per ciascuna delle società scientifiche della disciplina;

g) un dipendente in servizio presso il Settore Assistenza ospedaliera e specialistica in qualità di segretario;

2. di riservarsi di formalizzare la nomina dei componenti dei CRAT con successivo provvedimento a seguito dell'acquisizione da parte del dirigente del Settore Assistenza ospedaliera e specialistica delle designazioni dei rappresentanti di cui alle lett. e) ed f) del precedente punto 1;

3. di stabilire le seguenti "modalità di funzionamento":

3.1 - Il CRAT si riunisce, presso l'Assessorato alle politiche della salute, Settore Assistenza ospedaliera e specialistica, almeno una volta al mese e, comunque, tutte le volte che i responsabili tecnico ed amministrativo lo ritengano opportuno o qualora un componente ne richieda formalmente la convocazione al fine della discussione di argomenti di particolare urgenza;

3.2 - La convocazione deve essere effettuata di norma cinque giorni prima della data fissata per la seduta o nelle ventiquattrore precedenti nei casi ritenuti urgenti;

3.3 - Le sedute sono valide quando risulta presente la metà dei componenti, mentre le relative decisioni devono essere assunte a maggioranza semplice dei partecipanti;

3.4 - L'ingiustificata assenza per tre sedute consecutive comporta l'automatica decadenza di componenti;

3.5 - I componenti durano in carica tre anni rinnovabili per una sola volta;

3.6 - Il Settore Assistenza ospedaliera e specialistica, per il tramite del competente Ufficio, assicura il supporto tecnico-amministrativo.

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
